



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
- SEZIONE TRIBUTARIA -

composta dai seguenti magistrati:

**OGGETTO**

REGISTRO SENTENZA –  
CARTELLA – GIUDICATO SU  
AVVISO LIQUIDAZIONE  
PRODROMICO

Ud. 14/01/2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

DA

- RICORRENTE –

CONTRO

- CONTRORICORRENTE –

E



- INTIMATA -

### **FATTI DI CAUSA**

1. Oggetto di controversia è la cartella in atti con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva alla ricorrente il pagamento della somma di 336.275,74 € per l'imposta di registro applicata sulla sentenza n. 18247/2006 emessa dal Tribunale di Roma, che aveva condannato vari Ministeri al versamento della somma di 11.103,82 € a favore di ciascuna delle centosessantadue parti che avevano partecipato al giudizio, tra cui l'istante.

2. Con l'impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza n. 10354/11/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania, osservando, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che:

- l'avviso di liquidazione presupposto era stato impugnato e deciso con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 218/63/2011 del 2 maggio 2011, da ritenersi passata in giudicato, non avendo la ricorrente dimostrato di averla impugnata, con la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo perché



non contenente censure riguardanti vizi propri della cartella impugnata;

- i documenti prodotti tardivamente in primo grado potevano essere posti a base della decisione di appello, essendo acquisiti al fascicolo di ufficio;

- la cartella di pagamento era stata compiutamente motivata secondo le prescrizioni del modello ministeriale, indicando, sia pure sinteticamente, il dettaglio di tutte le voci del credito.

3. Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2023 Laura Barone proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di otto motivi, depositando in data 22 dicembre 2025 memoria ex art. 380-*bis*.1. c.p.c.

4. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso depositato il 22 novembre 2023.

5. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata, invece, intimata.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, non avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello nonostante la novità delle eccezioni avanzate, stante la tardiva costituzione nel corso del giudizio di primo grado, avvenuta lo stesso giorno dell'udienza.

2. Con la seconda doglianza l'istante ha eccepito, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.



2697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere il Giudice d'appello dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, ritenendo, da un lato, assolto l'onere della prova da parte dell'Ufficio in merito all'esistenza di una sentenza di rigetto del ricorso avverso l'avviso di liquidazione presupposto dell'impugnata cartella nei confronti dell'odierna ricorrente e, per altro verso, per avere illegittimamente invertito l'onere della prova riguardo al passaggio in giudicato della suddetta sentenza, ritenendolo incombente sulla contribuente.

3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente ha eccepito, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 19 d.lgs. n 546/1992, osservando che il ricorso originario conteneva censure relative a vizi propri della cartella.

4. Con la quarta censura l'istante ha dedotto, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 158 d.P.R. n. 115/2002, considerando che parte soccombente era l'Amministrazione dello Stato.

5. Con il quinto motivo di impugnazione, articolato ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., tenuto conto dell'omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivo dell'originaria impugnazione, richiamati in sede di appello.

6. Con la sesta doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 53 Cost. ed 8 della Tariffa – Prima Parte - allegata al d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'imposta di registro della predetta sentenza sconta un'aliquota del 3% sul pagamento liquidato «(che



ne[1] caso di specie ammonterebbe a poche centinaia di euro e non certo a € 336.275,74 !» (così nel ricorso a pagina n. 4).

7. Con la settima ragione di impugnazione la ricorrente ha lamentato, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, per avere il Giudice regionale ritenuto l'avviso motivato nonostante non avesse indicato le modalità di calcolo per la determinazione degli interessi.

8. L'ottava censura è volta, secondo il parametro dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., a sostenere la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per avere il Giudice regionale compensato le spese di giudizio, nonostante l'illegittimità della cartella impugnata.

9. Tanto ricapitolato, ritiene il Collegio che il secondo motivo di impugnazione, concernente la prova del giudicato esterno, ponga una questione di natura nomofilattica sulla quale si registrano nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti non univoci, il che suggerisce la richiesta di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sul tema in rassegna.

10. Va prima precisato che, al netto delle contestazioni circa l'idoneità del documento prodotto (la sentenza n. 218/63/2011 della Commissione tributaria provinciale di Roma) a dimostrare l'esistenza di una pronuncia chiaramente riferibile alla ricorrente (per esser stata depositata solo una fotocopia della sentenza ove il nome della contribuente si legge solo alla prima pagina) e sulla sua idoneità a produrre effetti nei riguardi dei terzi, la contestazione ha riguardato – per quanto qui rileva – la circostanza secondo la quale l'Ufficio avrebbe dovuto produrre «[...] la sentenza con



certificazione di passaggio in giudicato [...] e nulla di ciò è stato fatto» (così pagina n. 11 del ricorso in esame).

Ciò per contestare la valutazione del Giudice regionale, il quale, «Quanto al passaggio in giudicato della suddetta sentenza», dopo aver richiamato gli artt. 327 c.p.c. e 38 d.lgs. n. 546/1992 e dato conto del termine lungo di sei mesi (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) per l'impugnazione, ha accertato ed affermato che «Poichè la sentenza è stata depositata in data 2.5.2011, in mancanza di impugnazione, la cui prova incombe alla parte che ne ha interesse, la sentenza si deve considerare definitiva» (così nella pronuncia impugnata), richiamando l'arresto di questa Corte n. 20447/2018 in tema di onere probatorio circa la tempestività del ricorso per cassazione.

11. Non par dubbio, quindi, che il Giudice regionale abbia risolto la questione del dedotto giudicato senza affidarsi alla certificazione di cui all'art. 124, disp. att., c.p.c., facendone così a meno ed articolando la valutazione sulla base di un accertamento fattuale circa il tempo trascorso dall'epoca di pubblicazione della pronuncia e l'assenza di prova, posta a carico della contribuente (che non aveva eccepito il giudicato), della sua impugnazione.

12. Molteplici sono i profili coinvolti nel tema in rassegna, e tra di essi emerge anche come far risultare e/o accertare la sussistenza del giudicato esterno, ed in particolare se la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l'unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.



Ciò perché – come si diceva – gli orientamenti espressi dalle sezioni civili di questa Corte non sono univoci, come ampiamente e puntualmente ricapitolato dalla recente pronuncia del 5 febbraio 2025, n. 2827, i cui contenuti vanno così riportati.

12.1. Un primo, risalente, orientamento giurisprudenziale, ritenuto ormai superato, «[...] riteneva non fosse necessaria la produzione della sentenza munita della formale attestazione, in quanto la prova del passaggio in giudicato della pronuncia poteva darsi per acquisita in difetto di impugnazione della stessa entro un anno dal suo deposito (Cass., sez. 1, 26/05/1971, n. 1554, così in motivazione «nel presupposto pacifico che entro il termine annuale dalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) non sia stata proposta alcuna impugnazione, legittimamente può considerarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato della medesima, indipendentemente dalla apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva»)), per cui «il giudice poteva ritenersi libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche se privo della rituale certificazione del cancelliere».

12.2. «Secondo altra parte minoritaria della giurisprudenza, invece, (Cass., sez. L, 19/08/1987, n. 6952; Cass., sez. 1, 20/02/1998, n. 1833), «la parte che eccepisce la preclusione del giudicato esterno assolve l'onere probatorio a suo carico mediante l'allegazione della sentenza, o di altro provvedimento giudiziale idoneo ad assumere autorità di giudicato, mentre grava sulla controparte, che eccepisce la pendenza del giudizio d'impugnazione contro detta decisione, l'onere di dare adeguata dimostrazione di tale fatto impeditivo, producendo idonea certificazione. In particolare, la prova del non passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado per l'effetto della proposizione contro di essa del



ricorso per cassazione non è data dalla sola produzione del ricorso notificato, essendo, a tal fine, necessario dimostrare anche la pendenza del relativo giudizio mediante certificazione della cancelleria».

«Pertanto, secondo tale orientamento, la parte che eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno fra le parti, che rilevi ai fini della decisione della causa per cui si procede, assolve al proprio onere probatorio con la produzione della sentenza interessata (anche senza la formale attestazione del cancelliere), mentre grava sulla controparte, che contesta tale circostanza, una volta decorso il termine annuale di cui all'art. 327 secondo comma, cod. proc. civ., l'onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione attraverso la produzione del relativo atto e della certificazione attestante la pendenza»;

12.3. Per l'orientamento giurisprudenziale più tradizionale, invece, «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento *"affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c."* (Cass., sez. 2, 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass., sez. L, 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9746; (Cfr. Cass., sez. 6024/201; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n.



4803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868; Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258)».

In tali termini, «l'eccezione di giudicato presuppone l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della <<regola di diritto>> prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice: l'attestazione del cancelliere costituisce, pertanto, un mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull'effettivo passaggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento, non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza, né può ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza è ancora impugnabile (sul punto cfr. *ex multis*, Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass. sez. 1, 12/03/1984, n. 1680; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868)».

Con la conseguenza che, «laddove manchi la suddetta certificazione, il giudice non può rilevare d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che ne attesti con certezza l'incontrovertibilità».



12.4. Ancora, secondo altro orientamento, invece, «il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. co. proc. civ., dovendosi ritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere di tenerne conto o meno, ma corrisponda ad "un preciso interesse pubblico", finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto. Per queste ragioni il giudice sarebbe, dunque, libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere (cfr. in questo senso Cass., n. 1554/1971; Cass., sez. 5, 24/05/2022, n. 16695; Cass., sez. 6 -2, 11/06/2021, n. 16589)».

12.5. Altro indirizzo, inoltre, assume che «la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito (cfr. Cass., sez. 1, 01/03/2018, n. 4803: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la suddetta circostanza)» (così, in relazione alle parti riportate tra virgolette, Cass., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).

13. A fronte di tale variegato panorama interpretativo, tale ultima pronuncia ha osservato che «[...] l'efficacia del giudicato consegue, *ope legis*, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e che la certificazione di cui all'art. 124



disp. att. cod. proc. civ., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, *a prova* del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami. Sotto il profilo sistematico, tale mezzo non è comunque l'unico idoneo a fornire tale prova, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamente incontestabili».

Ciò precisando che, in tali termini e da tempo, si è diretta la giurisprudenza amministrativa (in particolare, il Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1464) secondo cui *«E' vero che tale certificazione (cioè quella ex art. 124 cit. n.d.r.) ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. ... Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria ... perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza.... Tutto ciò comprova che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria; se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo. Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l'esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un'eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel processo...»*; sicché spetta al giudice *“prendere atto dei fatti incontroversi”* al fine della valutazione del passaggio in giudicato» (v. la menzionata Cass., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827).

13.1. Tale pronuncia ha, infine, aggiunto che:



- «la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può che seguire la mancata ricezione dell'avviso di cui all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., il che porta a ritenere che ben possono in concreto verificarsi evenienze pratiche che possono vanificare la concludenza probatoria della mancata ricezione dell'avviso di cui all'art. 123 citato e, conseguentemente, del certificato stesso», sicchè «In tale contesto, appare evidente che l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti»;

- «Tale approdo, d'altro canto, risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo e, per il giudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione del ricorso»(così, sempre, Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).



### 13.2. Tutto ciò per concludere nel senso che:

a. «Non può dunque limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione, né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato, perché non apposto in calce alla relazione di notificazione della sentenza (nel caso in cui essa vi sia stata) o in calce alla sentenza non notificata, possa incidere sull'accertamento del giudicato, trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, di per sé insignificante»;

b. «Piuttosto deve escludersi che possa riconoscersi valenza probatoria ad una certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. corroborata dalle sole dichiarazioni, rese dalla parte interessata, di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall'art. 324 cod. proc. civ., dovendo l'attestazione fondarsi su una verifica diretta eseguita dal cancelliere, supportata dalla consultazione degli archivi informatici, poiché solo in tal modo può essere assicurata la certezza della definitività della decisione» (così ancora Cass., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).

14. Poco dopo il predetto arresto, è stato ribadito che la certificazione del cancelliere di cui all'art. 124, disp. att., c.p.c. non è una prova legale dell'esistenza (o dell'inesistenza) del giudicato, in quanto il cancelliere infatti attesta la mancanza (o la presenza) di impugnazioni, «[...] ma non v'è corrispondenza biunivoca necessaria tra la proposizione d'una impugnazione e l'impedimento alla formazione del giudicato, e viceversa» (cfr. Cass., Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 4276).

Ciò perché, «E' possibile [...] che il cancelliere attesti la mancanza di impugnazioni proposte nel termine di legge,



nonostante queste possano essere ancora proposte, come accade nei casi in cui il termine per proporre l'impugnazione sia prorogato *ope legis* o se ne consenta il superamento (artt. 153, 288, 328 c.p.c.), ma per «[...] *converso*, è parimenti possibile che il cancelliere attesti l'avvenuta proposizione d'una impugnazione, la quale però non abbia impedito la formazione del giudicato esterno: basti pensare all'ipotesi dell'estinzione del giudizio d'appello (art. 310 c.p.c.) e, soprattutto, alle ipotesi in cui siano impugnati solo alcuni capi della sentenza, autonomi rispetto agli altri (impugnazione parziale oggettiva: art. 329 c.p.c.) oppure l'impugnazione sia proposta solo da alcune parti in cause scindibili (impugnazione parziale soggettiva: art. 332 c.p.c.)».

In tal senso, «Il cancelliere, dunque, ai sensi dell'art. 124, disp. att., c.p.c. attesta la mancanza o la presenza di impugnazioni, non la formazione o la mancata formazione del giudicato», per cui non solo la certificazione ex art. 124, disp. att., c.p.c. non è idonea a dimostrare la formazione del giudicato nelle ipotesi di impugnazioni parziali, ma «la mancanza di essa non è dirimente per i fini di cui all'art. 2909 c.c.» ed il predetto certificato non ha valore di prova legale esclusiva, perchè la citata norma «[...] non stabilisce affatto che quell'attestazione sia *l'unico mezzo di prova* utilizzabile a tal fine», come si ricava dal testo della disposizione e dal «[...] principio di libertà della prova, che permea l'intero sistema processuale, e che può essere limitato solo in presenza d'una previsione espressa».

Con ciò, affermando che «[...] il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto», pure acquisendo d'ufficio l'idonea documentazione, anche a mente



dell'art. 213 c.p.c., dalla cancelleria degli uffici giudiziari interessati (cfr. Cass., Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 4276, che richiama Cass., Sez. II, 13 marzo 2024, n. 6697).

15. Alla luce di quanto precede, tenuto conto della particolare rilevanza e delicatezza della questione di diritto sopra esposta (accertamento e prova del giudicato esterno tramite esclusivamente la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., oppure anche attraverso altre libere modalità dimostrative), in relazione alla quale si registrano diversi orientamenti che coinvolgono trasversalmente varie sezioni di questa Corte, ravvisa il Collegio l'opportunità di rimettere la trattazione della causa alle Sezioni Unite per chiarimento nomofilattico .

**P.Q.M.**

la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

*Giacomo Maria Stalla*

